



Comune di
Ancona

ALLEGATO "A"

COMUNE DI ANCONA

*REGOLAMENTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO*

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e alla legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017 relativa alle "norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network".
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2

Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
4. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art.3

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La suddetta autorizzazione è rilasciata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda. Ai sensi del D. Lgs. 222/2016 non è previsto il subentro nell'autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda né, tantomeno, opera il silenzio assenso.
3. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro

trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.

4. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è disciplinata dal concessionario del gioco del lotto, sulla base delle normativa nazionale vigente.

Art. 4 Orari di esercizio delle attività

1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell'art. 5 della legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di esercizio delle sale giochi, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) è dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
2. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell'art. 5 della legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) è dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
3. Al di fuori degli orari previsti ai precedenti commi del presente articolo le sale giochi dovranno restare chiuse al pubblico e gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e congegno ed essere mantenuti non accessibili.
4. I suddetti orari dovranno essere resi noti al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello all'esterno del locale.

Art. 5 Modalità' di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili.

2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 6

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili e aree a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili e aree locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
4. È facoltà dell'amministrazione comunale prevedere apposite agevolazioni in materia di tributi locali, in particolare della tassa sui rifiuti (TARI), a favore degli esercizi che non hanno apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro e che espongono il logo "no slot" di cui all'art. 10 della legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017.

Art.7

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni del presente Regolamento che costituiscono inosservanza alle norme di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono sanzionate a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art.3 del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria del Comune di Ancona, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 15.7.2003. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L.689/81.
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta la sanzione della sospensione dell'autorizzazione sino ad un massimo di 15 giorni; qualora si verificano gravi e reiterate violazioni dello stesso tenore potrà essere applicata la sanzione accessoria della decadenza dall'autorizzazione e della chiusura dell'attività.
4. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art.110, c.9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed, in caso di reiterazione, sarà revocata.

Art.8

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli esercenti si adeguano alle disposizioni previste dall'articolo 4 in materia di orari a partire dall'1/1/2019.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di "Ancona slot free" ovvero una città priva di sale da gioco e di esercizi o aree con apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, la Giunta comunale potrà prevedere premialità a favore degli esercenti che, pur non essendo soggetti alle limitazioni di cui al comma 2 della legge della Regione Marche n. 3 del 7

febbraio 2017, rimuovono comunque dai locali o dalle aree gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro.